



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PROFESSIONISTI OSTEOPATI

CODICE DEONTOLOGICO, ETICO E COMPORTAMENTALE PER PROFESSIONISTI OSTEOPATI

Redatto ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4.
Approvato dall'Assemblea dei Soci il 13 Gennaio 2015.

A.N.P.O.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONISTI OSTEOPATI

Piazza Vincenzo Bellini, 20 - 00046 - GROTTAFERRATA - (RM)

06.94.58.907 - +39 370 131 9229 - +39 339 252 6043

www.associazioneanpo.it; info@associazioneanpo.it

CODICE DEONTOLOGICO, ETICO E COMPORTAMENTALE PER PROFESSIONISTI OSTEOPATI



AMOS – Editrice

AMOS – Editrice

Via Empolitana Km. 2,600 – Castel Madama (RM) -
Telefax +39 0774. 411153

000051 - N.C.P.I (*Code number internal publication*)
Nihilobstat – S.I.A. Dc. del 7 Gennaio 2016 - Roma - Italy

editriceamos@medicinaosteopatica.com

Vietata la riproduzione e la stampa – ad uso interno -

Finito di stampare nel mese di gennaio 2016
Presso Pittini Digital Print
Viale Ippocrate, 65 – Roma

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1. L'osteopata all'atto della sua iscrizione, è tenuto a sottoscrivere il presente Codice per presa visione ed accettazione di tutte le disposizioni, nessuna esclusa.

Articolo 2. Allorquando trovasi in condizioni che esulano dalle proprie mansioni, ha l'obbligo di rivolgersi alle autorità competenti e alle strutture sanitarie competenti, nonché ad autorità giudiziarie amministrative qualora il paziente con la sua condotta, possa arrecare danno a se e ad altre persone.

Articolo 3. L'osteopata non può esercitare altre professioni diverse dalla propria competenza professionale, attenendosi esclusivamente alla disciplina osteopatica, e curando di indirizzare il paziente verso altre professionalità laddove riconosce che l'intervento osteopatico non è sufficiente a risolvere il caso, fornendogli chiare informazioni.

Articolo 4. L'osteopata deve esercitare la propria attività in ambienti salubri e in conformità delle norme igienico-sanitarie, secondo le disposizioni di legge in vigore.

Articolo 5. L'osteopata nella sua attività deve farsi retribuire dal paziente in proporzione alla durata e alla tipologia dei trattamenti, da concordare preventivamente con il paziente.

Articolo 6. L'osteopata può pubblicizzare la sua attività su siti web o mezzi pubblicitari, indicando l'appartenenza all'Associazione, evitando informazioni ingannevoli, false e comunque atte ad approfittare della buona fede del cittadino.

Articolo 7. L'osteopata nella sua attività non può danneggiare la reputazione della categoria professionale, deve operare secondo i principi della libera concorrenza, può fregiarsi di titoli ottenuti attraverso regolari corsi di formazione rilasciati da Enti formativi.

Titolo II

Rapporto con i pazienti

Articolo 8. L'osteopata ha l'obbligo di informare il paziente sulle tipologie del trattamento che adotta, evitando di sottoporre in paziente a rischi, senza garantire al paziente alcuna certezza di pregiudiziali di buona riuscita del proprio intervento.

Articolo 9. L'osteopata deve raccogliere il consenso del paziente al trattamento, con atto scritto; deve essere autorizzato al trattamento di tutti i dati personali; ha l'obbligo di istituire una scheda o una cartella personale del paziente; deve custodire i dati personali evitando che vengano conosciuti da terze persone e deve custodire le cartelle o le schede in appositi armadi chiusi e non accessibili a terze persone; ha l'obbligo di rilasciare al cliente a

Codice deontologico, etico e comportamentale per professionisti osteopati

semplice richiesta di copia delle cartelle o della scheda, e se richiesto espressamente dal paziente, una succinta relazione su tutta l'attività svolta nel trattamento, anche con eventuale indicazione di altri consulti specialistici.

Articolo 10. L'osteopata nell'esercizio della sua attività deve improntarsi a principi morali; non deve entrare in rapporti confidenziali col paziente; deve evitare di porre in condizione di imbarazzo, evitando atti di oscenità, di violenza, ed evitando altresì di operare in condizioni psicofisiche di squilibrio.

Titolo III**Rapporti con colleghi ed altre figure specialistiche**

Articolo 11. L'osteopata deve mantenere con i colleghi rapporti di correttezza; se deve farsi sostituire da un collega, sempre col consenso del paziente, deve informarsi ed essere certo che il collega sia in grado di fornire le prestazioni al paziente. L'osteopata ha l'obbligo di riferire l'Associazione su eventuali inadempienze deontologiche di colleghi iscritti all'Associazione.

Articolo 12. L'osteopata deve sapersi relazionare con altre figure mediche sanitarie e para sanitarie, non sconsigliando eventuali cure e prestazioni fornite dai medici, e quindi garantire sempre l'interesse del paziente sotto l'aspetto della salute e del benessere.

Titolo IV Esercizio della professione

Articolo 13. L'osteopata ha l'obbligo di assicurarsi con apposita compagnia assicurativa per la responsabilità civile e professionale, già in conformità delle leggi nazionali.

L'associato nelle dichiarazioni ad emittenti, organi di stampa o mezzi di comunicazione pubblica, si deve attenere esclusivamente a principi di correttezza, di professionalità, di manifestare imparzialità, senza denigrare altre associazioni di categoria, avendo l'obbligo di segnalare alla propria Associazione eventuali comportamenti anomali tenuti da altre associazioni.

Titolo V Rapporto con l'associazione Professionale

Articolo 14. L'Osteopata deve collaborare con l'Associazione, documentare il personale programma di formazione (piano studi), obbligandosi a seguire gli aggiornamenti richiesti dall'Associazione per il numero minimo dei crediti previsti dal Regolamento interno.

Articolo 15. L'osteopata ha l'obbligo di portare a conoscenza dell'Associazione eventuali lamentele e reclami dei pazienti, ed ha l'obbligo di informare di qualsiasi azione che il paziente ha intrapreso nei suoi confronti.

Articolo 16. L'osteopata deve sempre e comunque rendersi reperibile dall'Associazione, obbligandosi a segnalare

immediatamente all'Associazione ogni cambio di indirizzo e di recapito professionale.

Articolo 17. Il mancato pagamento della quota associativa annuale è passibile di sanzioni o di provvedimento disciplinare.

Articolo 18. Tutte le violazioni del presente Codice Deontologico, dello Statuto e di tutte le varie integrazioni ai regolamenti, sono passibili di provvedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare è di competenza esclusiva della Commissione etico-disciplinare, la quale valuterà tutte le prove ed i documenti che l'osteopata presenterà. L'osteopata sarà ascoltato personalmente e può farsi assistere da tecnico di propria fiducia. Il procedimento disciplinare dovrà concludersi in non più di due sedute, salvo casi eccezionali di particolare rilevanza. Su richiesta dell'osteopata, può essere concesso allo stesso termine per il deposito delle memorie difensive.

Articolo 19. Le eventuali sanzioni applicate sono:

- avvertimento o censura;
- sospensione del socio a tempo determinato;
- esclusione dall'associazione.

Le sanzioni saranno comunicate all'osteopata per mezzo di posta raccomandata, o PEC.

Nel caso di applicazione della sanzione di esclusione dall'Associazione, il Comitato Direttivo deve disporre la notizia sul sito web ufficiale www.associazioneanpo.it; in tale ipotesi l'associato deve immediatamente restituire il tesserino e/o l'attestazione. La mancata restituzione o l'eventuale utilizzazione da parte dell'associato dopo la notifica del provvedimento di espulsione,

Codice deontologico, etico e comportamentale per professionisti osteopati

consentirà all'Associazione di richiedere all'associato il risarcimento dei danni ai quali l'Associazione potrà essere chiamata a responsabilità da parte di terzi.

Articolo 20. In caso di procedimenti giudiziari a carico dell'osteopata, potrà essere adottata la sospensione cautelativa solo in caso di rinvio a giudizio per reati dolosi per i quali prevista una condanna di reclusione fino a 4 anni, è prevista la sospensione, e reati colposi attinenti all'attività professionale; in caso di condanna penale definitiva per qualsiasi reato doloso sempre con condanna superiore a 4 anni, o per reati colposi intervento all'attività professionali sarò adottato il provvedimento di esclusione.

Articolo 21. L'osteopata non può essere iscritto ad altre associazioni di categoria nel periodo di iscrizione all'Associazione Nazionale Professionisti Osteopati.



AMOS – Editrice

Abramo Bosa, La stampa al torchio calcografico, incisione calcografica a bulino, sec XVII